

S.C.R. - Piemonte S.p.A.

Schema di Convenzione per la fornitura di Gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007

[Lotto]

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, Luciano PONZETTI (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

OPPURE

- _____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento

Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro _____ =, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, dott. _____, repertorio n. _____ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a)** la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
- b)** con D.G.R. 92-13745 del 31/03/2010, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.-Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico dell’approvvigionamento di gas naturale per le amministrazioni piemontesi mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;
- c)** nel rispetto di quanto previsto all’art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2 L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;
- S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n. _____ del _____, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla

Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti territoriali, in 8 distinti lotti:

Lotto 1: Provincia di Torino; Lotto 2: Provincia di Asti; Lotto 3: Provincia di Cuneo; Lotto 4: Provincia di Novara; Lotto 5: Provincia di Biella; Lotto 6: Provincia del Verbano Cusio Ossola; Lotto 7: Provincia di Vercelli; Lotto 8: Provincia di Alessandria.

d) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
1	7.158.680
2	5.940.122
3	6.171.270
4	4.194.159
5	187.802
6	1.484.495
7	219.575
8	566.817

Tali quantitativi massimi sono stati definiti a partire da dati storici di consumo; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione, i dati storici disponibili per ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale pari al 10%;

e) con provvedimento n. _____ del _____, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per il/i lotto/i a: _____ con ribasso/i offerto/i pari a ____%.

f) il Fornitore assegnatario del lotto/i _____ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la/e cauzione/i definitiva/e per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro con massimale non inferiore a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 12 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-
Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente
alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni
generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti
con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara

ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono
parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i
soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 così articolata:

Fornitura di gas naturale lotto/i _____ per volume max pari a _____ s.mc;

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso - di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i. -, dedotta del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti - di cui all'art. 5 dell'allegato A della suddetta delibera - della Tariffa regolata vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a _____ smc.

3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato

	del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del	
	Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà erogare gas	
	naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno	
	delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di	
	Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	4. S.C.R.- Piemonte S.p.A., ai fini dell'accettazione degli Ordinativi di	
	Fornitura, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni	
	e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo (<i>del lotto di</i>	
	<i>riferimento</i>) fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.	
	5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle	
	condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I	
	singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono	
	regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi	
	di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per	
	fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di	
	fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti	
	ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui	
	dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo	
	quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.	
	6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.,	
	all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a	
	concorrenza del quantitativo massimo stabilito, e dare esecuzione agli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che	
		Pagina 6 di 24

utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 sino alle ore 24:00 del 31/12/2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2011. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2011, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione a:

a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;

b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione della fornitura;

c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.

d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo
che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna
Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella
presente Convenzione.

e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo della fornitura, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed inviarla anche tramite e-mail;

f) allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura.

g) emettere fattura con cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG con l'indicazione dell'effettivo volume consumato da ciascun Punto di prelievo durante l'orizzonte di fatturazione; qualora non sia stato in

	grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione,	
	emettere in ogni caso una fattura in acconto, congruagliando i consumi	
	non appena sarà disponibile la lettura effettiva;	
	h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente	
	convenzione ai prestatori del c.d. <i>servizio energetico</i> , come definiti dal	
	D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b)	
	L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.	
	Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al	
	momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso	
	di nuovi contratti.	
	ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita	
	dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per	
	l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di	
	Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i	
	servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le	
	attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti,	
	pena l'applicazione delle penali.	
	ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da	
	soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi	
	comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico	
	ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i	
	il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico che qui si	
	richiama integralmente.	
		Pagina 9 di 24

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con una cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ed eventualmente anticipata via e-mail. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese e saranno accreditati sul conto corrente intestato al Fornitore presso _____, IBAN _____. E' facoltà di ciascuna Amministrazione contraente corrispondere il corrispettivo dovuto con bonifico bancario o con rimessa interbancaria (RID).

4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà rifiutare nuovi Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione inadempiente.

5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da

	parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità.	
	Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
	ART. 8 – PENALI	
	1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	3. Per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza minima stabilita dall'AEEG, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).	
	4. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di	
	Pagina 11 di 24	

	fattura in acconto, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a	
	Euro 200,00= (duecento/00).	
	5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al	
	termine di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico per la trasmissione della	
	documentazione bimestrale e trimestrale necessaria per il monitoraggio dei	
	consumi ed il controllo della spesa, S.C.R.- Piemonte S.p.A potrà applicare al	
	Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il	
	risarcimento del maggior danno subito.	
	6. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga	
	per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00) per	
	ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del	
	maggior danno.	
	ART. 9 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1, 2, 3 e 4	
	dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola	
	Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima,	
	per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione	
	Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla	
	ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione	
		Pagina 12 di 24

	Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute	
	tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima	
	Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al	
	Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1, 2, 3 e 4 a decorrere dall'inizio	
	dell'inadempimento.	
	2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 5 e 6 dovranno essere	
	contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
	In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 8 commi 5 e 6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti	
	dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi	
	titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi	
	della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo	
	articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento	
	giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore	
	penali di cui all'art. 8 commi 1 - 4, sino a concorrenza della misura massima	
	pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in	
		Pagina 13 di 24

	ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non	
	preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8	
	commi 5 e 6 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente	
	comunicare e documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non	
	esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	ART. 10 – GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, per un importo di Euro _____ = (_____/00). In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,	
	del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici	
	giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è	
	estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e	
		Pagina 14 di 24

	corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei	
	singoli Ordinativi di Fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto al	
	precedente art. 8, ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche	
	relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle	
	penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data dalla	
	sottoscrizione della Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte	
	S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
		Pagina 15 di 24

	importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con una Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale non inferiore a Euro 5.000.000,00.	
	Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore non inferiore ad Euro 750.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.	
	ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la	
	Pagina 16 di 24	

	risoluzione del contratto , ai sensi dell’art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
	- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
	dell’importo contrattuale;	
	- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle	
	prestazioni affidate;	
	- ingiustificata sospensione del servizio;	
	- subappalto non autorizzato;	
	- cessione di tutto o parte del contratto;	
	- fallimento o altre procedure concorsuali;	
	- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
	assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il	
	termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa	
	richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..	
	Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è	
	risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. -	
	Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a	
	partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal	
	caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle	
	Amministrazioni Contraenti sino all’individuazione di un nuovo Fornitore.	
	2. La specifica ipotesi di ritardo nell’attivazione della fornitura, prolungato per	
	30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce	
	motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordinativo di fornitura,	
	ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della	
		Pagina 17 di 24

	contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto	
	limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il	
	ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la	
	Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo	
	nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data	
	di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del	
	complessivo delle attivazioni richieste.	
	3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto	
	da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione	
	di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.	
	5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
		Pagina 18 di 24

	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 12 – RECESSO	
	1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.	
	2. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.	
	3. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2.	
	ART. 13 – SUBAPPALTO	
	Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____.	
	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
		Pagina 19 di 24

	1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al	
	presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A.,	
	fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare	
	risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.	
	3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.	
	ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	1. Il/La sig./sig.ra, Responsabile del Servizio, nominato dal	
	Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente	
	responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità	
	di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.	
	ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato	
	alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
	nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del	
	pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.	
	Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i	
	controlli di cui agli artt. 8, 11 e 13 della presente Convenzione e per lo	
	svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente	
	Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della	
		Pagina 20 di 24

	presente convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al	
	Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.	
	ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI	
	Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle	
	leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed	
	assistenza dei lavoratori.	
	Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le	
	norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione	
	infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente	
	sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai	
	propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche	
	in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso,	
	tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei	
	provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del	
	lavoro.	
	In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza	
	posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I.	
	(Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).	
	ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati	
	personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure	
	minime di sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
		Pagina 21 di 24

	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della	
	Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore	
	aggiudicatario.	
	4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono	
	al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla	
	stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
		Pagina 22 di 24

	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all’informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l’esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell’ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed	
	il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 e s.m.i..	
	ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .	
	ART. 20 – DISCIPLINA APPLICABILE	
	1. La fornitura oggetto d’appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli	
	atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato	
	tecnico.	
	2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 21 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli	
	contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 22 – CLAUSOLA FINALE	
		Pagina 23 di 24

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì ____ ____

S.C.R. - Piemonte S.p.A. _____

Il Fornitore _____